

LA RUPE TARPEA

In una precedente occasione sostenni una che in materia di furto non bisogna guardare al valore irrilevante della cosa rubata in sé, ma al «danno irrilevante» prodotto mediante il furto al patrimonio del derubato. Se cioè, in rapporto alla consistenza patrimoniale del derubato, la cattiva azione del ladro non costituisce un apprezzabile pregiudizio patrimoniale, il furto può essere considerato irrilevante e quindi non punibile.

Questo sostenni e questo ripeto, ben conscio naturalmente di invitare i giudici, in nome dell'umanità, a chiudere un occhio sull'interpretazione letterale e logica di una legge penale troppo rigorosa. Tuttavia un'acuta lettrice mi scrisse per sollevare una grave difficoltà. Stando alla mia impostazione, essa notò, si giungerebbe a conseguenze aberranti. È vero che finalmente il furto di un formaggio non procurerebbe il carcere al ladro, ma è altrettanto vero che il furto di una pelliccia di zibellino alla Begum non sarebbe nemmeno esso punibile, né sarebbe punibile il furto di un diamante al signor Rockfeller, o la sottrazione di una «mazzetta» da centomila dollari al signor Paul Getty. La pelliccia, il diamante, la mazzetta sono, per le tre personalità ora nominate, come la goccia d'acqua nel mare. Tuttavia osta il fatto che, se si viene a sapere che a rubare una pelliccia, un diamante o centomila verdoni a quelle tre personalità non si corre il rischio della reclusione, i ladri di tutto il mondo faranno la fila sotto le loro finestre.

Non sia mai detto. L'obbiezione è giusta. Nulla si può replicare alla sua logica impeccabile. Ma, a parte che in Italia, stando alle denunce dei redditi, siamo tutti povera gente, mi permetto di far presente che la mia proposta di interpretazione

evolutiva dell'articolo 624 del codice penale era consapevolmente illogica in partenza. È chiaro che i magistrati oltre un certo limite di illogicità non arriverebbero. È ovvio cioè che essi non dedurrebbero alle estreme conseguenze della pelliccia, del diamante o del centone di miladollari la impunità penale del ladro per furti da considerarsi irrilevanti. D'altra parte che cosa proponeva la mia penetrante lettrice come alternativa all'interpretazione evolutiva dell'articolo 624? Essa proponeva due cose: primo, la moltiplicazione degli sforzi intesi a convincere i nostri concittadini che non si deve rubare al prossimo; secondo, un forte aumento delle pene previste per il delitto di furto, affinché funzioni come deterrente per gli aspiranti ladri.

Qui occorre che getti sul tappeto la mia modesta ma non piccola esperienza di quei malanni sociali che sono i reati. Purtroppo essa mi rende assai scettico, sia in ordine alla prima che in ordine alla seconda proposta.

Convincere la gente a non rubare? Sicuro. Sono millenni che lo tentiamo. Probabilmente, se quest'operazione educativa non fosse attivamente coltivata, ci ruberemmo tutti l'un l'altro l'orologio. Ma giungere ad evitare che si rubi, a mio parere, è un sogno. Ladri ce ne saranno sempre, purtroppo, e pertanto vi sarà sempre il problema della punizione dei furti di valore irrilevante.

Quanto alla proposta di elevare le pene previste dal codice per i furti, mi limito a rispondere questo: che il nostro codice penale è tra i più severi e spietati nella repressione penale del furto e dei delitti contro il patrimonio. Aggravare ulteriormente le pene da esso previste non si può, salvo tornare al Medioevo. Proprio così. L'articolo 624 punisce il così detto «furto semplice» con la reclusione da quindici giorni a tre anni e con una congrua multa. È troppo poco? A me personalmente non sembra, ma mettiamo pure che sia troppo poco. Il fatto è che, in pratica (e, come sapete, val più la pratica che la grammatica), il «furto semplice» non si verifica mai o quasi mai. O per una ragione o per l'altra, il furto in Italia è quasi sempre «aggravato» o doppiamente aggravato, perché il legislatore ha fissato nell'ar-

articolo 625 tali e tante sapienti ipotesi di aggravamento della pena che è ben difficile che un povero ladro non vi incappi.

State a sentire. Tizio ruba a Caio, e questo è furto semplice. Ma il furto è aggravato se Tizio, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione. È aggravato se Tizio fa uso di violenza sulle cose (per esempio, scassinando una porta) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (per esempio, una chiave falsa). È aggravato se Tizio porta indosso armi o narcotici, pur senza farne uso. È aggravato se Tizio «strappa» la cosa di mano o di dosso a Caio o usa «destrezza» nel commettere l'azione. È aggravato se Tizio ricorre all'aiuto di altre due compari, o anche di un solo complice che sia «travisato» o che simuli di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. È aggravato se Tizio se la prende col bagaglio di Caio in una stazione, in un albergo, in un ristorante o in consimili luoghi. È aggravato se Tizio si impossessa di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa e reverenza, o di cose esposte alla pubblica fede (per esempio, l'automobile lasciata in istrada da Caio). È aggravato se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche singoli.

Se ne deduce che Tizio, per poter commettere furto semplice, deve aver cura di non entrare in locali chiusi, deve evitare di appropriarsi di cose esposte alla pubblica fede da Caio, deve cercare di fare il suo lavoro da solo, deve togliersi preventivamente di tasca armi e narcotici, deve astenersi dal far violenza sulle cose, deve guardarsi dall'usare mezzi fraudolenti e deve voltare bruscamente la testa e pensare ad altro se si trova in cospetto del gregge di Caio o anche solo di un suo cavallo. Ditemi, ciò posto, se Tizio ce la farà a commettere un furto semplice a danno di Caio. È evidente che non ce la farà. È evidente che almeno un'aggravante specifica, tra quelle ora accennate, scatterà. Ma in tal caso la pena sarà della reclusione da uno a sei anni e di una multa più consistente. Anzi è probabile che le aggravanti saranno almeno due, tra generiche e

specifiche, e allora saranno guai grossi: reclusione da tre a dieci anni e multa piú consistente ancora. Dunque, è proprio vero che le pene del furto in Italia sono altissime e fanno pensare, *mutatis mutandis*, al prezzo della benzina.

Piú alte di cosí, le pene, si muore. Certo anche questa sarebbe un'idea: condannare a morte i ladri, come si faceva in un lontano passato. Ma in quel lontano passato la condanna si applicava ai ladri, di regola, solo se il derubato la richiedesse. Vi era quindi la scappatoia della pietà del derubato, magari aiutata con opportuni risarcimenti. Oggi invece, in tutte le nazioni civili, salvo che per alcune ipotesi di minore importanza per le quali è richiesta la querela dell'offeso, il delitto di furto viene perseguito di ufficio. Ed è giusto che sia cosí, dal momento che il furto non è reato perché offende la proprietà privata, ma è reato (o almeno cosí dice il legislatore) perché offende la società tutta. Interessato a reprimerlo non è tanto il derubato, quanto, nell'interesse della società, il Pubblico Ministero.

Conclusione. In attesa della riforma del codice penale, araba fenice della nostra legislazione (insieme a molte altre), vediamo di fare qualcosa per i furti irrilevanti. Ed auguriamoci che in sede di riforma il legislatore non aumenti, ma diminuisca le pene (troppo severe, sopra tutto per lo scatto delle aggravanti) con cui attualmente colpisce i ladri. E non si ripristini, ohibò, la antichissima pratica romana della «*praecipitatio e saxo*», cioè del getto del delinquente dall'alto della rupe Tarpea.

Io sono favorevole alla «*praecipitatio*» solo per quanto riguarda certi grossi barattieri (ci siamo capiti?). Allora sí. Ma sarebbe ogni giorno una montagna di cadaveri.